



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/3 della Commissione, del 4 gennaio 2018, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli** 1

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2018/4 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE** 5
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione, del 3 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda i segni di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix Papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) e la definizione di zone delimitate pertinenti [notificata con il numero C(2017) 8788]** 11

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017)** 14

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio *Coniothyrium minitans* ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 125 del 18.5.2017)** 15
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004)** 15

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/3 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2018

**che stabilisce i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi
addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
- (2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2014, 2015 e 2016 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2018 e 2019.
- (3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2018, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni 2018 e 2019, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 138 del 25.5.2017, pag. 57).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2018	2019	
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° giugno al 30 settembre		39 326
78.0020			Dal 1° ottobre	al 31 maggio	483 376
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre		26 505
78.0075			Dal 1° novembre	al 30 aprile	20 482
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre	al 30 giugno	6 587
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre		55 037
78.0110	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28	Arance	Dal 1° dicembre	al 31 maggio	302 643
78.0120	0805 22 00	Clementine	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	90 771
78.0130	0805 21 0805 29 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	86 317
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° gennaio al 31 maggio		32 823
78.0160			Dal 1° giugno al 31 dicembre		306 804
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 16 luglio al 16 novembre		78 324
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto		432 630
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre		39 724
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile		155 417
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre		19 187

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2018	2019	
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio		4 630
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 16 maggio al 15 agosto		33 718
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dal 16 giugno al 30 settembre		3 150
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dal 16 giugno al 30 settembre		17 254

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/4 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 217,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo ⁽³⁾, firmato il 25 luglio 2007, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (3) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽⁴⁾ («accordo del 2014 sull'allargamento del SEE»), firmato l'11 aprile 2014, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 ⁽⁵⁾ e modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 ⁽⁶⁾.
- (5) Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la relativa decisione del Comitato misto SEE dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alle proposte di modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 221 del 25.8.2007, pag. 15.

⁽⁴⁾ GUL 170 dell'11 giugno 2014, pag. 18.

⁽⁵⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁽⁶⁾ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017
del ...
che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, firmato il 25 luglio 2007, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (2) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è entrato in vigore il 9 novembre 2011.
- (3) È opportuno aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 ⁽²⁾ e modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 ⁽³⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 è così modificata:

- 1) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«I testi degli atti della CE da incorporare negli allegati dell'accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»;

- 2) l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'accordo sono pubblicate in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GUL 221 del 25.8.2007, pag. 15.

⁽²⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁽³⁾ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...**del ...****che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽¹⁾ («accordo del 2014 sull'allargamento del SEE»), firmato l'11 aprile 2014, modifica l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (2) È opportuno aggiungere il croato all'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 ⁽²⁾, modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 ⁽³⁾ e ulteriormente modificato con decisione del Comitato misto SEE n. ... del ... ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE.
- (3) Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica provvisoriamente in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 è così modificata:

- 1) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«I testi degli atti della CE da incorporare negli allegati dell'accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»;

- 2) l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'accordo sono pubblicate in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il [...] oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.

Essa si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 12 aprile 2014.

⁽¹⁾ GUL 170 dell'11 giugno 2014, pag. 18.

⁽²⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁽³⁾ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.

⁽⁴⁾ GUL ...

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/5 DELLA COMMISSIONE**del 3 gennaio 2018****che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda i segni di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix Papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) e la definizione di zone delimitate pertinenti**

[notificata con il numero C(2017) 8788]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'ultima modifica della decisione di esecuzione 2012/270/UE ⁽²⁾ mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione ⁽³⁾, l'esperienza ha dimostrato che le gallerie superficiali scavate dalle larve sotto l'epidermide dei tuberi di patate e i piccoli fori ad esse associati sono segni attendibili di infestazione dagli organismi specificati. Le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/270/UE riguardanti le ispezioni, le indagini, le notifiche e le misure di delimitazione non dovrebbero essere applicate soltanto in presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, bensì anche quando tali segni siano stati osservati in assenza degli organismi specificati.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/270/UE.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche della decisione di esecuzione 2012/270/UE**

La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
 - «a) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;»
- 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Indagini e notifiche riguardanti gli organismi specificati

1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all'interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) (GUL 132 del 23.5.2012, pag. 18).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) (GUL 215 del 10.8.2016, pag. 29).

2. La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.»;
- 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una "zona tampone", conformemente all'allegato II, sezione 1.
- Tale Stato membro adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2.»;
- 4) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/270/UE sono così modificati:

1) nell'allegato I, sezione 1, punto 3), il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

- «a) deve attestare che, nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi segno di infestazione da tali organismi e contenenti non più dello 0,1 % di terra;»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) la sezione 1 è così modificata:

i) al punto 1), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui sono stati confermati la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate, nonché i campi in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e»;

ii) i punti 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

- «3) Per definire le zone infestate e le “zone tampone” gli Stati membri devono considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati e la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.
- 4) Se la presenza di un organismo specificato o i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate sono confermati al di fuori della zona infestata, la delimitazione della zona infestata e della “zona tampone” deve essere riveduta e modificata di conseguenza.
- 5) Qualora in base alle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non vengano rilevati né l'organismo specificato né i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate per un periodo di due anni in una zona delimitata, lo Stato membro interessato deve confermare che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. È tenuto a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.»;

b) nella sezione 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:

- «2) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati o dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante idonee ispezioni;».
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 125 del 18 maggio 2017)

Pagina 12, titolo:

anziché: «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin»

leggasi: «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin».

Pagina 12, considerando 4:

anziché: «I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, metossifenozone, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (?). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.»

leggasi: «I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, laminarin, metossifenozone, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (?). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.»

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio *Coniothyrium minitans* ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 18 maggio 2017)

Pagina 19, allegato I, nella terza colonna della tabella:

anziché: «Tenore minimo di spore vitali: 1×10^{12} CFU/kg»

leggasi: «Tenore minimo di spore vitali: $1,17 \times 10^{12}$ CFU/kg».

Pagina 20, allegato II, nelle modifiche alla parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella quarta colonna della tabella:

anziché: «Tenore minimo di spore vitali: 1×10^{12} CFU/kg»

leggasi: «Tenore minimo di spore vitali: $1,17 \times 10^{12}$ CFU/kg».

Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 aprile 2004)

Pagina 16, articolo 1, lettera x):

anziché: «x) “prestazione di pensionamento anticipato”: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione anticipata di vecchiaia” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;»

leggasi: «x) “prestazione di prepensionamento”: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione di vecchiaia anticipata” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;».

Pagina 18, articolo 3, paragrafo 1, lettera i):

anziché: «i) le prestazioni di pensionamento anticipato;»

leggasi: «i) le prestazioni di prepensionamento;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT